

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

del 18 giugno 2010 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2, 77 capoverso 2, 80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1 e 130 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 2009²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici.

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. l'attribuzione e l'utilizzo dell'IDI;
- b. la gestione e l'utilizzo del registro d'identificazione delle imprese (registro IDI);
- c. l'attribuzione e l'utilizzo del numero amministrativo necessario in relazione all'IDI;
- d.³ l'attribuzione del numero d'identificazione internazionale unico «Legal Entity Identifier» (LEI) su richiesta dell'unità IDI.

RU **2010** 4989

¹ RS **101**

² FF **2009** 6817

³ Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU **2017** 5155; FF **2017** 1).

Art. 3 Definizioni

¹ Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *IDI*: numero non significante e invariabile che identifica in modo univoco un'unità IDI;
- b. *complemento IDI*: complemento aggiunto all'IDI per le unità IDI figuranti nel registro di commercio come non cancellate o nel registro IVA come assoggettate;
- c. *unità IDI*:
 1. i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio,
 2. le persone fisiche e giuridiche non iscritte nel registro di commercio soggette al pagamento delle imposte e delle tasse riscosse dalla Confederazione o dai suoi enti,
 3. le persone fisiche che esercitano un'attività di natura commerciale o una libera professione non contemplate nei numeri 1 e 2; è attribuito l'IDI per ciascuna attività svolta,
 4. le comunità di persone senza capacità giuridica propria che devono essere identificate per scopi amministrativi a causa della loro attività economica,
 5. le persone giuridiche straniere o internazionali che hanno una sede in Svizzera o devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero,
 6. tutte le imprese e le persone soggette alla legislazione in materia di agricoltura, selvicoltura, epizootie, protezione degli animali o derrate alimentari e che devono essere identificate per scopi amministrativi,
 7. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici,
 8. tutte le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico,
 9. le associazioni e le fondazioni non soggette all'IVA e non iscritte nel registro di commercio che versano contributi AVS;
- d.⁴ *servizi IDI*: unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, enti di diritto pubblico nonché istituzioni private con compiti di diritto pubblico, che gestiscono anche dati sulle unità IDI in considerazione della loro attività economica;
- e. *numero amministrativo*: numero per l'identificazione di unità amministrative che non sono considerate unità IDI ma che devono essere identificate da determinati servizi IDI in adempimento dei loro compiti;
- f. *registro IDI*: registro centrale in cui sono iscritte tutte le unità IDI e le unità amministrative;

⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 36 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

g.⁵ *LEI*: numero unico non significativo secondo le raccomandazioni del «Global Legal Entity Identifier System» (GLEIS) che identifica un'unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.

² Il Consiglio federale precisa ulteriormente le unità IDI e i servizi IDI.

Sezione 2: IDI, registro IDI e numero amministrativo

Art. 4 Attribuzione dell'IDI

¹ L'Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni unità IDI.

² Ciascun IDI è attribuito una sola volta.

³ L'attribuzione dell'IDI avviene all'atto della notifica all'UST delle caratteristiche secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a da parte dei servizi IDI.

Art. 5 Utilizzo dell'IDI

¹ I servizi IDI sono tenuti a:

- a. riconoscere l'IDI quale identificatore;
- b.⁶ utilizzarlo nelle loro banche dati;
- c. utilizzarlo nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI.

² Il Consiglio federale determina i servizi IDI tenuti a riconoscere l'IDI unicamente quale identificatore.

³ Le unità IDI possono utilizzare il proprio IDI negli scambi tra di loro o con un servizio IDI; rimangono salve disposizioni giuridiche speciali.

Art. 6 Registro IDI

¹ Il registro IDI è gestito dall'UST.

² Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):

- a. *caratteristiche di base*:
 1. IDI, status dell'iscrizione nel registro IDI e complemento IDI,
 2. nome, ditta o designazione e indirizzo,
 3. status dell'iscrizione nel registro di commercio,
 4. status dell'iscrizione nel registro IVA con inizio e fine dell'assoggettamento all'IVA,

⁵ Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU **2017** 5155; FF **2017** 1).

⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 36 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

5.7 LEI associato all'unità IDI e status dell'iscrizione nel registro della fondazione «Global Legal Entity Identifier Foundation» (registro GLEIF);

- b. *caratteristiche addizionali*: dati per la distinzione più precisa dell'unità IDI, in particolare designazione dettagliata dell'unità IDI e informazioni sull'attività economica;
- c. *caratteristiche del sistema*: dati tecnico-organizzativi necessari per la gestione del registro IDI, in particolare la data d'iscrizione nel registro IDI.

³ Il registro IDI contiene inoltre i dati relativi alle caratteristiche necessarie per l'identificazione delle unità amministrative.

⁴ Il Consiglio federale designa le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema delle unità IDI.

Art. 6a⁸ Identificatore personale nel registro IDI

L'UST può comunicare il numero AVS ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS, se questo è necessario per identificare la persona interessata nel registro IDI.

Art. 7 Effetto giuridico dell'IDI

L'IDI non ha alcun effetto giuridico ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003⁹ sulla firma elettronica.

Art. 8 Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI

¹ L'UST acquisisce i dati IDI delle unità IDI:

- a. inizialmente, traendoli dal Registro delle imprese e degli stabilimenti conformemente all'articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992¹⁰ sulla statistica federale;
- b. successivamente, dalle informazioni notificate dai servizi IDI.

² Esso aggiorna costantemente i dati IDI delle unità IDI e rende gli aggiornamenti accessibili in maniera adeguata ai servizi IDI.

³ Può utilizzare i dati IDI per aggiornare il Registro delle imprese e degli stabilimenti.

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU **2017** 5155; FF **2017** 1).

⁸ Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 30 set. 2016 (RU **2017** 3575; FF **2015** 2161). Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 758; FF **2019** 6043).

⁹ [RU **2004** 5085, **2008** 3437 n. II 55, RU **2016** 4651 n. I all.]. Vedi ora la LF del 18 mar. 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre

¹⁰ applicazioni di certificati digitalidel (RS **943.03**).
RS **431.01**

Art. 9 Notifica e rettifica dei dati IDI

¹ I servizi IDI notificano all'UST:

- a. i dati sulle caratteristiche di base e sulle caratteristiche addizionali delle nuove unità IDI;
- b. qualsiasi modifica o rettifica dei dati IDI;
- c. la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI.

² I servizi IDI secondo l'articolo 5 capoverso 2 possono notificare questi dati facoltativamente.

³ I dati del registro di commercio sono ripresi invariati.

⁴ Il Consiglio federale può designare altri servizi IDI i cui dati sono ripresi invariati.

Art. 10 Numero amministrativo

¹ L'UST designa i servizi IDI che possono notificare le unità amministrative da iscrivere nel registro IDI. Esso attribuisce i numeri amministrativi.

² I numeri amministrativi e le relative caratteristiche non sono pubblicati e sono accessibili unicamente ai servizi IDI che ne abbisognano per adempiere i propri compiti.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità di attribuzione e utilizzo dei numeri amministrativi nonché le caratteristiche necessarie per l'identificazione delle unità amministrative.

Sezione 2a:¹¹ LEI**Art. 10a** Attribuzione del LEI

¹ L'UST attribuisce un LEI a ogni unità IDI che ne faccia richiesta.

² Le unità IDI che gestiscono unità quali fondi o filiali possono richiedere un LEI per ognuna di queste unità.

Art. 10b Comunicazione dei dati LEI

L'UST comunica alla GLEIF i dati necessari per l'iscrizione nel registro GLEIF.

Art. 10c Costi

¹ L'attribuzione e il rinnovo del LEI sono soggetti a pagamento.

² L'UST fornisce i propri servizi sulla base di una contabilità analitica; gli importi fatturati devono consentire di coprire i costi.

³ L'UST pubblica le tariffe.

¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU 2017 5155; FF 2017 1).

Sezione 3:

Comunicazione e cancellazione dei dati IDI, protezione dei dati

Art. 11 Comunicazione dei dati IDI

¹ L'UST rende accessibile in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base delle unità IDI. Esso limita le possibilità di consultazione a interrogazioni su singole unità IDI.

² Il Consiglio federale può rendere pubblicamente accessibile per interrogazioni collettive l'IDI senza ulteriori caratteristiche. Esso disciplina le modalità di consultazione.

³ I dati relativi alle caratteristiche di base di un'unità IDI sono pubblicati unicamente previa autorizzazione da parte di quest'ultima, a meno che un'altra disposizione della legge federale non ne prescriva la pubblicazione. Sino a quando non sia abrogata la legge del 18 dicembre 2020¹² sulle fideiussioni solidali COVID-19, l'UST pubblica in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI senza la loro autorizzazione.¹³

⁴ I dati relativi alle caratteristiche addizionali sono resi accessibili unicamente ai servizi IDI.

⁵ I dati relativi alle caratteristiche del sistema sono accessibili unicamente all'UST.

⁶ Il numero AVS¹⁴ non è pubblico.¹⁵

Art. 12 Cancellazione dei dati IDI

¹ Se un'unità IDI ha cessato la propria attività economica, l'UST la contrassegna come cancellata nel registro IDI a meno che un'altra disposizione della legislazione federale non ne vieti la cancellazione.

² I dati IDI contrassegnati come cancellati rimangono accessibili in Internet al massimo per altri dieci anni.

Art. 13 Protezione e sicurezza dei dati

¹ L'utilizzo dell'IDI da parte di terzi è ammesso unicamente se l'IDI è pubblicato nel registro IDI o l'unità IDI interessata ha dato la propria autorizzazione.

² I servizi IDI sono responsabili della protezione e della sicurezza dei dati nell'ambito della gestione e dell'utilizzo dei dati IDI.

¹² RS 951.26

¹³ Per. introdotto dall'art. 28 n. 1 della L del 18 dic. 2020 sulle fideiussioni COVID-19, in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2032 (RU 2020 5831; FF 2020 7427 7713).

¹⁴ Nuova espressione giusta l'all. n. 12 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

¹⁵ Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

³ L'UST adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell'ambito della gestione e dell'utilizzo del registro IDI.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 15 Esecuzione

I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione. Essi le comunicano al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 16 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 17 Disposizioni transitorie concernenti i termini

¹ I servizi IDI sono tenuti a utilizzare l'IDI conformemente all'articolo 5 capoversi 1 o 2 e a notificare all'UST i dati IDI ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Il Consiglio federale designa i servizi IDI che devono ottemperare agli obblighi di cui al capoverso 1 già entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

³ Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IDI sostituisce tutti i numeri d'identificazione delle unità IDI utilizzati finora negli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI. Il Consiglio federale può prorogare i termini in casi eccezionali.

⁴ I numeri del registro di commercio e del registro IVA esistenti prima della sostituzione con l'IDI sono iscritti nel registro IDI tra le caratteristiche di base per almeno cinque anni dalla sostituzione.

Art. 18 Disposizione transitoria concernente il servizio di coordinamento

Ciascun Cantone designa un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell'UST fino all'introduzione completa dell'IDI.

Art. 19 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del numero del registro di commercio

¹ Il numero del registro di commercio di ogni soggetto giuridico è modificato d'ufficio direttamente nel registro principale. Non è necessaria l'iscrizione nel registro giornaliero.

² La modifica del numero è pubblicata esclusivamente in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con questa pubblicazione, il nuovo numero acquisisce validità giuridica.

³ Se a un soggetto giuridico è attribuito un nuovo numero e questo soggetto giuridico è menzionato assieme al numero in qualsiasi forma in iscrizioni di altri soggetti giuridici, queste iscrizioni devono essere adeguate d'ufficio al più tardi in occasione della mutazione successiva.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della modifica.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2011¹⁶

¹⁶ DCF del 27 ott. 2010.

Allegato
(art. 16)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...¹⁷

¹⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 4989.

